



Gianluca Colombo  
n. 1612 c.p. Milano  
Pier Paolo Colombo  
n. 1578 c.p. Milano  
**Consulenti del Lavoro**



S.Giorgio su L., 10 aprile 2020

## **Proroga versamenti di aprile e maggio 2020**

Il [D.L. 8 aprile 2020, n. 23](#), conosciuto come Decreto "Liquidità", ha introdotto nuove proroghe e slittamenti di alcuni adempimenti fiscali.

**Occorre prestare particolare attenzione in quanto, le nuove norme, per come sono state scritte, si prestano ad una attenta valutazione per non incappare in qualche errore applicativo.**

Sono stabilite regole generali, che interessano tutti, salvo poche eccezioni che verranno descritte in seguito:

1. possono godere della sospensione solo i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
2. **la sospensione interessa:**
  - a) **le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973);**
  - b) **le addizionali regionali e comunali IRPEF;**
  - c) **l'IVA;**
  - d) **i contributi previdenziali e assistenziali;**
  - e) **l'INAIL.**
3. **i versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

### **Sospensioni differenziate in base ai ricavi 2019**

La prima differenziazione riguarda le imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:

- non superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 33%, possono sospendere i versamenti, di aprile e maggio;
- superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 50%, possono sospendere i versamenti, rispettivamente, di aprile e maggio.

### **Sospensioni legate dai ricavi 2019**

Le suddette sospensioni si applicano, senza tener conto dei ricavi 2019, anche:

- a chi ha intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;
- ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché, però, abbiano subito un calo del fatturato del 33% nei mesi di cui sopra.

### **Sospensioni confermate**

Per i soggetti aventi diritto, se non rientrano nei parametri di cui sopra, restano confermate alcune delle norme del Decreto "Cura Italia" e, precisamente:

- per il mese di aprile 2020, per i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto (elenco riportato all'art. 8, [D.L. n. 9/2020](#) e art. 61, [D.L. n. 18/2020](#)) la sospensione dei versamenti di ritenute e contributi, con versamento da effettuare entro il 1° giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili;
- per il mese di maggio 2020, per le associazioni sportive dilettantistiche la sospensione di ritenute e contributi, con versamento da effettuare entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili.

Poiché in nostro studio non è a conoscenza dei parametri aziendali che determinano il diritto ad usufruire delle citate proroghe; **Si raccomandano le aziende clienti per le quali il nostro studio ha ricevuto delega a trasmettere i pagamenti all'amministrazione finanziaria tramite canale ENTRATEL di volerci comunicare entro il giorno 14/4 l'intenzione di pagare o meno l'f24 relativo ai dipendenti scadente il 16/4, attraverso la consegna [dell'allegato modulo](#) precisando che, in caso di mancata comunicazione scritta, il nostro studio provvederà regolarmente a trasmettere i flussi di pagamento.**

[Tabella di sintesi](#)